

Sezione Lavoro

Il Giudice





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GORIZIA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona del dott. Gabriele Allieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa **r.g. n.** _____ promossa da: _____, rappresentate e difese,
in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Ezio Bonanni, ed
elettivamente domiciliate all'indirizzo pec eziobonanni@ordineavvocatiroma.org
ricorrente

CONTRO

Fincantieri s.p.a., rappresentata e difesa, in forza di procura depositata
telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio ed Antonella Di
Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero
a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9

resistente

E CONTRO

_____ convenuto contumace

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., depositato il 3 novembre 2023, le ricorrenti, rispettivamente _____ li _____ hanno agito in giudizio nei confronti di Fincantieri, per ottenere, *iure hereditatis*, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – da liquidarsi in favore delle _____ stante la rinuncia all'eredità della vedova – patito dal *de cuius* in ragione della patologia neoplastica contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso Fincantieri, e per ottenere, *iure proprio*, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale e comunque dalla morte del congiunto.

1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che S. _____ avrebbe lavorato, come apprendista fabbro meccanico e, poi, come operaio qualificato, _____ alle dipendenze di _____, impresa appaltatrice di Fincantieri e presso il cantiere di quest'ultima a Monfalcone, e, successivamente, _____ alle dirette dipendenze della stessa Fincantieri con mansioni di saldatore meccanico di bordo e in officina. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti e in mancanza di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la sua mansione avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto, presente in diversi strumenti di lavoro quale materiale isolante e protettivo, nonché implicato nelle tecniche di lavorazione specifiche.

1.2 Su questi presupposti, le ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di Fincantieri. Per questo, la società dovrebbe essere chiamata a rispondere dei danni subiti.

*

2. Fincantieri si è costituita in giudizio sostenendo innanzitutto l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000.

Ha poi argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da _____ in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto



correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.

Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia esitata nell'evento mortale e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della società e ha in definitiva chiesto il rigetto delle domande.

Ha chiesto, per l'ipotesi di accoglimento del loro accoglimento, che di esse sia ritenuta responsabile, quanto meno in proporzione agli anni in cui il ricorrente ha lavorato per , proprio quest'ultima società, di cui ha chiesto la chiamata in causa onde ottenerne la condanna a pagare direttamente i ricorrenti o a rifondere Fincantieri delle conseguenze della statuizione.

3. Instaurato il contraddittorio nei confronti di , questa non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

*

4. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.

*

5. Così ricostruito l'*iter* processuale, va precisato che la domanda originariamente proposta dalle ricorrenti verso Fincantieri è da intendersi estesa anche a (), che la stessa Fincantieri ha chiamato in causa non solo per ottenere da essa la rifusione di quanto versato in conseguenza d'una statuizione negativa ma, primariamente, per vedere accertata la sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento dannoso. Fincantieri, dunque, non ha promosso soltanto una chiamata in garanzia, che di per sé non comporterebbe un'estensione automatica della domanda [cfr. Cass., n. 11103/2020], ma ha introdotto un'azione tesa all'accertamento della responsabilità autonoma o concorrente del terzo rispetto al medesimo *eventus damni*, senza che ciò postuli un'autonoma *causa petendi*, ciò che implica un'estensione della richiesta risarcitoria iniziale al terzo, pur in assenza d'una espressa dichiarazione in tal senso delle ricorrenti, che a tale estensione non hanno opposto alcun rifiuto [cfr. Cass., n. 11103/2020].

*

6. Preliminarmente, è poi opportuna un'avvertenza atta ad agevolare la lettura del presente provvedimento e, in particolare, dei suoi riferimenti documentali.

Il ricorso depositato – peraltro stilisticamente ben distante dai canoni di sintesi e chiarezza che dovrebbero permeare la redazione degli atti processuali –



reca l'enorme criticità per cui l'elenco dei numerosissimi documenti depositati – spesso e volentieri del tutto inutilmente, attenendo a cantieri diversi da quello di Monfalcone – non segue una sequenza numerica fedele. In particolare, i documenti, stando al ricorso, risultano numerati con l'abbinamento di numeri e lettere ma, nel fascicolo telematico, sono accluse n. 35 cartelle .zip che, tuttavia, contengono documenti con un numero identificativo diverso da quello “portante” e riferibile alla cartella. Per semplificare, se ci potrebbe attendere che all'interno della cartella n. 10 vi siano i docc. 10a, 10b etc., in realtà non è così perché, facendo un esempio astratto, nella cartella 10 sono racchiusi i docc. 5, 6 e 7.

Nel presente provvedimento, quando si farà riferimento ad un documento, lo si identificherà con il numero che lo etichetta all'interno della cartella, trattandosi del metodo più fedele per reperirlo, anche se ciò, purtroppo, costringe il lettore a dilettersi in una parallela “caccia al tesoro”.

*

7. Ciò chiarito, va rilevato che il percorso professionale di _____ è pacifico e documentale [cfr. doc. 3a ricorrenti]. Non è inoltre contestato che egli sia stato impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.

7.1. Una descrizione dei rischi propri delle sue mansioni si può già evincere, in via documentale, dall'atto di indirizzo ministeriale del 20.04.2000 in cui, anche con riferimento al cantiere di Monfalcone, si dà conto dell'impiego dell'amianto per le lavorazioni svolte nel predetto cantiere [cfr. doc. 14 ricorrenti].

7.2. L'istruttoria testimoniale¹ ha poi comunque confermato positivamente l'esposizione all'amianto di _____. In particolare, le deposizioni raccolte si sono riferite, in via esclusiva, all'esperienza di _____ allorché ha lavorato alle dirette dipendenze di Fincantieri. Non sono emerse invece risultanze relative al periodo antecedente al 1970 e, segnatamente, all'esperienza professionale presso

_____ dipendente di Fincantieri dal 1970 al 2000 con mansioni di saldatore elettrico, ha riferito di aver lavorato in contesti spaziali diversi da S.

_____, ma «poiché i saldatori operavano un po' ovunque mi capitava di vederlo. lavorava a bordo e anche nell'officina a terra, dove il manufatto veniva preparato prima d'essere trasferito a bordo... Non so dire se _____ utilizzasse direttamente amianto per lo svolgimento delle sue attività. Gli ambienti in cui egli operava erano però saturi d'amianto. A bordo, in controluce, era ben visibile la polvere d'amianto. La presenza d'amianto era derivante dalle varie lavorazioni. Per esempio io, come saldatore, utilizzavo direttamente l'amianto e, conclusa l'attività, la pulizia

¹ C



implicava la dispersione delle particelle ovunque. La pulizia era affidata ad una semplice scopa. L'aspirazione era affidata, nel corso delle lavorazioni, all'operatore, affinché non respirasse il fumo, ma il materiale di risulta era rimosso con una semplice scopa. Nessuno utilizzava mascherine di protezione. Non ne ho mai viste in cantiere. Negli anni '90 è stato eliminato l'amianto. La mia descrizione è valida per il ventennio dal 1970 al 1990 circa»

S'è espresso in termini anche collega di e dipendente di Fincantieri - inizialmente come saldatore, poi, nel 1980 circa, come operaio in officina meccanica sulle macchine utensili e infine a bordo, nella sala motori – dal 1970 al 1999. Il teste ha riferito d'aver *«condiviso lo spazio di lavoro con sia quando lavoravo come saldatore che in officina meccanica. lavorava come me sulle macchine utensili e ha operato anche come saldatore. In parte abbiamo svolto le stesse attività, solo che lui successivamente ha lavorato sulla linea d'assi delle navi e io sui motori. Rispetto alle attività comuni, posso dire che l'amianto era utilizzato direttamente. Veniva prelevato dai magazzini, in rotoli da 1 metro e lunghezza variabile, ed era necessario per operare le saldature sopratesta o nei doppi fondi affinché l'operatore non si bruciasse. Le lavorazioni dei doppi fondi e dei blocchi figurati poteva durare per mesi e implicavano l'uso di questi rotoli. Negli ambienti in cui ho lavorato con venivano svolte anche altre lavorazioni che implicavano l'uso di amianto. Ad esempio, serviva per fare le guarnizioni. L'ambiente era polveroso perché le lavorazioni implicavano la dispersione delle particelle. In controluce c'era un pulviscolo inimmaginabile, anche se non eravamo consapevoli dell'entità e della pericolosità. Non venivano utilizzate mascherine. La pulizia dell'ambiente di lavoro era affidata ad una ditta terza che utilizzava scope o, nei posti più angusti, scopini. La polvere veniva spostata, accumulata e asportata all'interno di secchi».*

Ha riferito circostanze analoghe anche dipendente di Fincantieri dal 1972 al 2001, dapprima come saldatore a bordo e successivamente come operaio in officina meccanica. *«Io e - ha detto il teste - pur svolgendo mansioni differenti, lavoravamo nella stessa officina. in officina, faceva l'affilatore e si occupava di utensili. Non so dire se impiegasse direttamente l'amianto per lo svolgimento dell'attività, non sono un tecnico. Nell'ambiente di lavoro l'amianto era però dappertutto. Era presente nella nave in allestimento, collocata a pochi metri dall'officina. All'interno di quest'ultima venivano svolte varie attività che implicavano la manomissione dell'amianto. Ad esempio, ciò riguardava i tornitori o coloro che operavano sulle guarnizioni. L'ambiente era polveroso. La polvere veniva eliminata da un addetto alla pulizia con una scopa. A bordo, nei primi cinque anni, ho utilizzato mascherine, composte da due garze con in mezzo ovatta. Si trattava d'uso non*



7.3. A fronte di questi dati, può ritenersi che l'azienda abbia operato in un ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la "nocività" dell'attività lavorativa svolta e l'esposizione attiva e passiva al materiale allorché ha lavorato alle dirette dipendenze di Fincantieri.

*

D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016].

In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha



affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro...era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto...Da tali premesse... derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015].

È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].

8.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non



era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi.

D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro.

Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali).

Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione



alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione.

L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015).

Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme...» [Cass., n. 17252/2016].

8.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di Fincantieri dal 1970 al 1980,;

«Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.

Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.



Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...».

Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni».

Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione.

Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario – dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione.

Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..

È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante



che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.

*

9. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui S. ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale.

L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di S. e ha evidenziato che essa *«ha sostanzialmente inizio nell'aprile 2020 con la comparsa di toracoalgie e versamento pleurico. L'esame istologico consentiva di porre diagnosi di "Mesotelioma maligno diffuso della pleura di tipo misto con prevalente pattern di crescita solido, marcato pleomorfismo nucleare, focolai di necrosi intratumorale e aspetti simil-deciduoidi". Previa valutazione oncologica, risulta che il S. sia stato sottoposto ad alcuni cicli di chemioterapia e che nel mese di ottobre sia stato ricoverato nell'Ospedale di Monfalcone, ove era evidenziata una progressione della malattia neoplastica a livello addominale. Alla dimissione del 6.11.2020 era posta indicazione di terapia palliativa domiciliare. Il periziano decedeva in occasione di un successivo ricovero»*. Ottenuto per approfondimenti il materiale istologico del defunto, ha quindi concluso che *«l'insieme dei reperti morfologici e immunoistochimici sono diagnostici di mesothelioma pleurico, epitelioideo con aspetti di crescita di tipo solido, grado III sec. Kadota (2010) / alto rado sec. Nicholson (2020)»*.

Ripercorsa la vita professionale di S. dalla quale s'evince l'elevata probabilità della sua esposizione all'amianto, il consulente ha evidenziato che *«il riscontro di una notevole concentrazione di corpi di asbesto nel tessuto polmonare, eseguito in occasione dell'accertamento necroscopico, avvalorava la tesi che vi sia stata una significativa esposizione ad asbesto, in accordo con i noti Criteri di Helsinki. A riprova di ciò, deve essere segnalato che l'INAIL aveva già stabilito che il de cuius era stato esposto all'amianto durante il periodo lavorativo. S. disponendo in suo favore i previsti benefici previdenziali. A seguito del decesso, inoltre, l'INAIL ha riconosciuto la genesi tecnopatica della malattia oncologica e il ruolo causale della stessa nel determinismo del decesso, costituendo una rendita in favore dei superstiti a decorrere dal 1.1.2021. L'integrazione di tali considerazioni mi consente di affermare con sicurezza che il sig. S. nello svolgimento delle proprie mansioni alle dipendenze della Ditta convenuta sia stato esposto all'amianto per un periodo di oltre trentacinque anni. Tale giudizio è suffragato anche delle Linee Guida emanate nel VII rapporto RENAM, che stabiliscono le modalità di classificazione e codifica delle esposizioni che, nel caso di specie, sarebbe valutabile come probabile/certo»*.

In sostanza, *«l'integrazione dei dati clinici e strumentali consente di affermare che il S. fosse affetto in vita da un mesotelioma pleurico epitelioideo. Tale*



diagnosi, già formulata nel maggio 2020, grazie alle indagini istologiche e citologiche eseguite su pleura e liquido pleurico, appare confermata anche dall'indagine autoptica che ha consentito di documentare la presenza di un "mesotelioma pleurico destro incarcerante il polmone, esteso all'ilo polmonare, al diaframma, all'omento, al peritoneo, alla glissoniana epatica, alla capsula splenica". Infine, la diagnosi anatomo-patologica è stata confermata, anche mediante rivalutazione dei preparati istologici e indagine immunoistochimica, dalla valutazione anatomopatologica esperita dal Dott. Murer. L'integrazione dei molteplici dati clinici, strumentali ed istologici permette quindi di affermare con sicurezza (in accordo con i criteri diagnostici sotto riportati suggeriti dal RENAM) che il *_____* era affetto in vita da una patologia asbesto-correlata, inquadrabile come mesotelioma pleurico maligno».

Quindi - ha proseguito l'esperto -, «appurata con sicurezza anche la natura neoplastica asbesto-correlata, il contestuale riscontro di un conteggio di corpuscoli di amianto nel polmone (concentrazione di corpi di asbesto: 117.330 corpi/g di tessuto polmonare secco - Nota: il limite superiore dell'esposizione di tipo ambientale, con la metodica Biofibre, è di circa 1000 corpi/g di tessuto polmonare secco), ci consente con sicurezza di confermare una esposizione professionale all'amianto tutt'altro che trascurabile. Non vi è quindi alcun dubbio sul fatto che la nota esposizione professionale all'asbesto avvenuta negli anni di lavoro presso l'azienda convenuta abbia condotto, con criterio di elevata probabilità scientifica, alla genesi del mesotelioma diagnosticato ad aprile 2020. Per quanto attiene alla causa del decesso, avvenuto in regime di ricovero in data *_____* si ritiene di condividere la valutazione formulata nel referto autoptico del *_____* nel quale viene confermata come diagnosi di decesso quella di "Cachessia e infezione respiratoria intercorrente. Mesotelioma noto e in terapia».

9.1. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ha indicato che, «alla luce dell'andamento clinico della patologia neoplastica nel tempo, dal momento della diagnosi (ricovero di aprile 2020) sino al decesso (*_____* si ritiene equo indicare un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di 60 giorni, riferito al periodo di ricovero ospedaliero e di terapie palliative, a cui va aggiunto un periodo di danno biologico temporaneo al 80% di 6 mesi».

In ordine alle osservazioni di Fincantieri, volte a valorizzare l'esposizione sperimentata nel periodo anteriore all'assunzione del ricorrente, il c.t.u. ha indicato che «non vi è dubbio che il *_____* abbia operato dal *_____* presso la ditta *_____* ma risulta altresì che in questo periodo il periziato abbia lavorato come contoterzista proprio all'interno dei cantieri di Fincantieri, che poi lo avrebbe assunto direttamente nel 1970. Non vi sono invece documenti relativi ad altre possibili esposizioni ad asbesto di origine professionale o extra-professionale. I dati esposti dal Prof. Manzo, per quanto di pregevole valore scientifico, permettono solo di



formulare una mera ipotesi presuntiva, non verificabile con i dati documentali agli atti. In ogni caso, anche ammettendo (in via del tutto astratta) la presenza di diverse esposizioni ad asbesto, ciò non riduce in alcun modo il grado di esposizione avvenuta durante l'attività lavorativa avvenuta presso la ditta Convenuta, tenuto conto delle argomentazioni già espresse. In altre parole, si può quindi affermare, con riferimento al criterio del "più probabile che non", che la patologia asbesto-correlata (mesotelioma pleurico) da cui era affetto in vita il de cuius sia causalmente riconducibile alla esposizione professionale all'amianto alle dipendenze della Ditta convenuta».

9.2. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili, con la precisazione che, sebbene per alcuni tratti della relazione l'esperto abbia assimilato il lavoro alle dirette dipendenze di Fincantieri al lavoro svolto presso una sua appaltatrice (_____), da un lato, nel replicare alle osservazioni del c.t.p. della stessa Fincantieri, ha distinto le due vicende con maggiore precisione, e, dall'altro lato, ed in ogni caso, il materiale istruttorio, e segnatamente le testimonianze acquisite, su cui egli ha formulato le sue valutazioni, si riferiscono esclusivamente al periodo in cui _____ ha lavorato direttamente alle dipendenze della resistente, unico soggetto a cui vanno ascritte condotte lesive sulla base di dati probatori concreti e non in base a mere ipotesi.

9.3. A corredo di quanto già espresso, si aggiungono le seguenti considerazioni.

In primo luogo, va ricordato che *«in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass. 3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)»* [Cass., n. 15761/2019].

In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui *«nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).*



Nello stesso quadro ... in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale...potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017].

Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva che le considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del *de cuius* ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso Fincantieri trovano conferma negli esiti dell'istruttoria, già analizzati.

9.4. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «*il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie*» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «*la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio; il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto...Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di*



specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81...il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato...dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto...a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].

*

10. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di Fincantieri per il danno subito da

Trattasi di responsabilità esclusiva, perché, come già osservato, l'istruttoria ha consentito di attribuire concretezza lesiva alla sola esposizione sperimentata nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di Fincantieri, senza alcuno specifico riscontro di quella ipoteticamente riguardante il periodo antecedente, allorché ha lavorato alle dipendenze di

10.1. In merito al danno e in ordine all'eccezione di Fincantieri rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «*in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente*» [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «*in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale*» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «*valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)*» [Cass., n.



9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021].

Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre.

È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da Fincantieri - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].

10.2. In merito alla quantificazione del danno, deve rilevarsi che, laddove la malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016].

Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato



soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.

Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata.

Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuta dal momento della lesione fino a quella del decesso.

Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica *ex post* del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.

10.3. Esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:

- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “*danno biologico terminale*”, da “*lucida agonia*” o “*morale catastrofe*”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);



- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno *in re ipsa* ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il *de cuius*, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una "regola" che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente - e convenzionalmente - decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 35.247,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.175,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (116,00) pressoché pari a quanto *pro die* stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione).

Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento.



L'acquisto del nuovo prodotto non è finalizzato alla copertura della capienza
dell'aula. L'acquisto è finalizzato alla copertura della capienza della
aula di 100 posti.

Global 100							
Importers comprehensive list as of 2/25/47/05							
Global successful at 3% import price							
4	1,179.0	28	989.0	52	645.0	70	378.0
5	1,141.0	29	989.0	53	633.0	71	368.0
6	1,133.0	30	889.0	54	623.0	78	357.0
7	1,142.0	31	078.0	55	612.0	79	347.0
8	0,112.0	32	069.0	60	606.0	80	336.0
9	0,120.0	33	070.0	67	600.0	81	330.0
10	1,158.0	34	071.0	58	078.0	82	334.0
11	0,097.0	35	833.0	59	607.0	83	326.0
12	0,087.0	36	821.0	60	607.0	84	291.0
13	0,079.0	37	811.0	61	606.0	85	281.0
14	0,066.0	38	799.0	62	604.0	86	270.0
15	0,084.0	39	789.0	63	623.0	87	268.0
16	0,042.0	40	776.0	64	612.0	88	247.0
17	0,043.0	41	768.0	65	592.0	89	236.0
18	0,020.0	42	755.0	66	590.0	90	226.0
19	0,030.0	43	741.0	67	479.0	91	216.0
20	0,099.0	44	733.0	68	468.0	92	203.0
21	0,067.0	45	713.0	69	467.0	93	193.0
22	0,078.0	46	719.0	70	462.0	94	191.0
23	0,066.0	47	700.0	71	451.0	95	170.0
24	0,084.0	48	693.0	72	424.0	96	159.0
25	0,043.0	49	078.0	73	412.0	97	148.0
26	0,032.0	50	067.0	74	062.0	98	138.0
27	0,031.0	51	056.0	75	091.0	99	116.0
						100	

Aumento personalizzato (c.d. massimo sconvolgimento), una sola per i giorni oltre i primi tre, max 4,50%.

Liquidazione del debito non patrimoniale e.d. transitorio, comprendente della riconversione
finanziaria temporanea

Importo complessivo fine a 31/03/2017							
Gli altri asset e li 3 Importo pari a questo complessivo totale liquidabile del quarto giorno in quella le esatte							
4	1.179,0	26	20.069,5	52	41.092,0	76	75.742,0
5	3.493,0	27	36.969,0	53	41.092,0	77	77.111,0
6	3.493,0	28	37.848,0	54	41.092,0	78	77.458,0
7	4.834,0	31	28.722,0	55	49.400,0	79	87.158,0
8	6.784,0	32	26.068,0	56	57.020,0	80	88.151,0
9	3.493,0	33	30.047,0	57	47.640,0	81	88.151,0
10	7.573,0	34	31.286,0	58	46.121,0	82	56.799,0
11	8.080,0	36	32.119,0	59	46.789,0	83	58.049,0
12	11.717,0	37	33.047,0	60	46.789,0	84	58.049,0
13	11.283,0	38	33.781,0	61	46.789,0	85	58.049,0
14	12.319,0	39	34.520,0	62	46.789,0	86	58.049,0
15	12.319,0	40	34.520,0	63	46.789,0	87	58.049,0
16	14.412,0	41	38.116,0	64	51.487,0	88	58.049,0
17	16.444,0	41	30.989,0	65	51.929,0	89	58.049,0
18	16.444,0	42	30.989,0	66	51.929,0	90	58.049,0
19	17.473,0	43	50.381,0	67	52.320,0	91	51.133,0
20	18.473,0	44	50.381,0	68	52.320,0	92	51.133,0
21	18.473,0	45	50.381,0	69	52.320,0	93	51.133,0
22	18.473,0	46	50.381,0	70	52.320,0	94	51.133,0
23	21.400,0	47	41.249,0	71	51.743,0	95	51.133,0
24	22.384,0	48	41.249,0	72	51.133,0	96	51.133,0
25	22.384,0	49	41.249,0	73	51.133,0	97	51.133,0
26	24.529,0	50	43.281,0	74	53.772,0	98	52.320,0
27	25.150,0	51	43.281,0	75	56.063,0	99	52.320,0

Amplas personalitate (c.d. masiv sau convingătoare), marcată par i gloriu altele i petru me.
 unct b 50%.

Attualizzare i valori espressi nella Tabella e corrispondenti all'ammontare del stanziamento base liquidabile in funzione del numero di giorni (da quattro a cento) della sollecitazione formale, sono da rimborsarsi come aggiuntivi rispetto a quanto rimborsato (contro il tutto versando di 35-47,00 euro) in via di equità per i primi tre giorni di ritardo.

Il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, è derivata a un'inabilità temporanea biologica parziale al 100% di 60 giorni e dell'80% per 6 mesi. Rispetto all'intero periodo indicato dal c.t.u., che ha datato l'inabilità temporanea ad aprile, Fincantieri ha sostenuto che non si dovrebbe tenere conto del fatto che il ricovero sia avvenuto nel mese di aprile 2020, dovendosi procedere alla quantificazione considerando che la diagnosi è del successivo mese di maggio; tuttavia, si tratta d'impostazione non condivisibile, dal momento che, al di là del momento in cui la diagnosi è stata formalizzata, il soggetto ha patito un'inabilità anche anteriormente, per ragioni peraltro che erano già perscrutabili.

Si ritiene che per l'intero arco temporale di 60 giorni debba farsi riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, atti a valorizzare pienamente la situazione concretamente vissuta dal danneggiato. Il danno deve dunque essere quantificato in euro 84.589,00, sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 49.342,00, come da tabella, non ulteriormente personalizzabili, considerato che la valorizzazione dei profili morali è già insita nella selezione del criterio di calcolo che, in rapporto a quello altrimenti applicabile in base alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, conduce ad un considerevole aumento nella quantificazione.

Per il restante periodo di 6 mesi (180 giorni), occorre invece fare riferimento alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, la cui applicazione conduce ad identificare, applicando la massima



personalizzazione, l'importo dovuto nella somma di euro 24.912,00 (173 x 180 x 80 : 100).

La massima personalizzazione è giustificata dalla particolare gravità della patologia e delle modalità che l'hanno connotata, per come indicate dallo stesso c.t.u. e dimostrate dalle deposizioni testimoniali. In tal senso, si veda quanto dichiarato , il quale ha riferito, riferendosi a che
«alla vista dei nipoti gli veniva da piangere. Ricordo che nell'ultimo periodo tendeva ad isolarsi. Mi disse che aveva paura». Nello stesso senso il teste , il quale ha riferito che suo suocero «era preoccupato, temeva che non avrebbe avuto modo di vedere crescere i suoi nipoti».

Pertanto, il danno *iure hereditatis* in favore delle deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 109.501,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data del primo ricovero dell'11.04.2020 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione ad aprile 2020.

10.3. Non va invece riconosciuto alcunchè a titolo di danno patrimoniale *iure hereditatis*. Il ricorso sostiene che questo danno consista nell'anticipata estinzione del trattamento pensionistico, con la precisazione che «la pensione era gestita dalla che ora è titolare della pensione di reversibilità» [p. 29 ricorso]. Trattasi di pretesa singolare, argomentata mediante il richiamo di pronunce di Cassazione attinenti al danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Essa, peraltro, pare coincidere con la stessa pretesa azionata dalla *iure proprio*, laddove costei ha lamentato la perdita della pensione del marito quale fonte cui attingere per il *menage* familiare non compensata dalla pensione di reversibilità.

Rinviando a quanto si dirà *infra* rispetto alla pretesa della la domanda *iure hereditatis* va senz'altro respinta, tanto perché duplicazione di quella azionata dalla stessa quanto perché la morte del soggetto esclude *ex se* che questi possa lamentare *iure proprio* un danno patrimoniale per non aver percepito la pensione secondo la sua aspettativa di vita.

*

11. Quanto alla domanda risarcitoria azionata *iure proprio* dalla e dalle di , vanno in primo luogo respinte le pretese relative al presunto danno patrimoniale, consistente nella perdita della possibilità di beneficiare dell'integrale pensione diretta in godimento al momento del decesso



del beneficiario. La _____ avrebbe beneficiato quale familiare convivente, le _____ perché destinatarie di non meglio precisate donazioni.

Orbene, trattasi di domande che – argomentate mediante mero rinvio acritico a documenti il cui contenuto non è descritto nel ricorso [cfr. doc. 5b], ciò che dovrebbe condurre il giudice a ricostruire la domanda estrapolando *aliunde* allegazioni che invece vanno collocate nell'atto processuale e, eventualmente, solo supportate da documenti, in ossequio alla loro funzione probatoria – non sono accompagnate da alcun elemento volto a darvi consistenza e meritevole d'approfondimento in sede istruttoria.

Quanto alle _____ è del tutto imprecisata la cadenza e la consistenza di queste donazioni, laddove esse, specie se proiettate rispetto a persone autosufficienti e senz'altro adulte e abili al lavoro, non paiono costituire una fonte di reddito della cui perdita sia ragionevole lamentarsi.

Quanto alla _____, se la convivenza fra le parti può senz'altro indurre a ritenere che la pensione del *de cuius* abbia concorso nel tempo al *menage* familiare, va al contempo osservato che la prima gode pacificamente della pensione di reversibilità in misura pari al 60% della pensione diretta, ciò che, in abbinamento all'esigenza di mantenere solo se stessa, si ritiene consenta di mantenere lo stile di vita in precedenza condotto. In questo senso, non si tratta di escludere il risarcimento in considerazione della *compensatio lucri cum damno*, dal momento che è noto che «dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo» [Cass., n. 12564/2018]; piuttosto il risarcimento va escluso perché, a monte, manca la prova di un danno – tanto nella forma del danno emergente, quanto in quella del lucro cessante – non essendo dato identificare quale sia stato il pregiudizio patrimoniale che _____ abbia subito in conseguenza del decesso del marito. Più chiaramente, va respinta la tesi per cui esso sia *in re ipsa*, essendo onere della parte descrivere la differenza tra un “prima” e un “dopo”, sotto il profilo patrimoniale, descrizione che nel ricorso manca integralmente.

11.1. Quanto al danno non patrimoniale, va esclusa la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa al danno asseritamente derivante dalla “paura di ammalarsi”. Anche in questo caso si tratta di posta rivendicata senza alcun corredo di fatti idoneo a fornirvi la necessaria concretezza.



11.2. Vanno invece accolte le pretese relative al danno da perdita del rapporto parentale, nei limiti di seguito precisati.

Il danno in questione è dimostrato dalle parole dei testi escussi.

collega ma anche consuocero di ha riferito che i coniugi hanno sempre vissuto insieme, che frequentavano assiduamente la casa del padre e che nel corso della sua malattia costoro e la madre si sono alternate nel prestare costante assistenza al congiunto malato.

, genero di : quale ha confermato la convivenza dei coniugi e ha precisato che costoro «viaggiavano insieme e partecipavano a gite organizzate insieme. Facevano la spesa e si occupavano delle varie esigenze quotidiane sempre insieme». Rispetto al rapporto tra *de cuius* e sua : che «una decina d'anni fa io e ci siamo trasferiti in un appartamento al piano di sotto rispetto a quello di . Abitavamo nello stesso stabile. Ogni giorno, metteva in accensione la macchina di : affinché si riscaldasse, le preparava il caffè, lo consumavano insieme e poi andava a lavoro. Pranzavamo e cenavamo tutti i sabati e domenica insieme e molto spesso anche durante la settimana, a seconda degli orari lavorativi. Abbiamo sempre trascorso le festività insieme ai miei suoceri, così come i compleanni... Io e facevamo le vacanze per conto nostro. Abbiamo fatto sporadiche gite insieme ai miei suoceri e siamo andati insieme a : comune di provenienza di mia suocera. Non so dire quante volte siamo andati, ma direi cinque o sei volte da quando conosco , ossia dal 1989/90.

Quanto al rapporto tra e . sua , il teste ha riferito che « , ta, che abita più distante, veniva a mangiare dal papà al sabato e alla domenica, a pranzo e a cena. Vedeva comunque il padre tutti i giorni, perché andava a casa sua a prendere il caffè alle 17.00».

, ha confermato la circostanza, riferendo che « . andava a casa di suo padre tutti i giorni. Io da quando sono sposato mangio ogni giorno in quell'abitazione. . poteva andare a mangiare o per merenda e spesso ci fermavamo per cena e dopo cena. Ciò vale per tutta la settimana. Pranzavamo e cenavamo insieme sia al sabato che alla domenica». Ha inoltre ricordato che «trascorrevamo sempre insieme festività, compleanni e ricorrenze insieme. Ogni tanto andavamo insieme a ' dove vi sono dei parenti. Credo sia capitato un paio di volte.

Rispetto all'assistenza prestata al suocero, ha confermato che ad occuparsene, con assiduità, sono state le ricorrenti. Rispetto al rapporto tra

ha riferito che costoro «vivevano in simbiosi. Curavano il giardino insieme,



facevano passeggiare. Viaggiavano spesso insieme e partecipavano a gite organizzate da un'associazione cui erano iscritti. Erano sempre insieme».

11.3. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle ricorrenti a seguito della morte La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.

11.4. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle "vigente" al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016].

Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui *«in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella»* [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024.

Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato



quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono:

a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni; 21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni);

b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema *sub a*);

c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;

d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9;

e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.

11.5. Applicando questi parametri alla vicenda di _____, deve procedersi come segue:

a) per l'età della vittima primaria, cioè _____ nato il _____ e morto il _____ anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni);

b) per l'età della vittima secondaria, cioè _____, nata _____ e, al momento del decesso del _____, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni);

c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;

d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti le _____

e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:

- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione di attività e viaggi;

- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito.



Vanno perciò assegnati 67 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 262.037,00.

8.4. Applicando i parametri alla vicenda di _____ deve procedersi come segue:

a) per l'età della vittima primaria, cioè _____ nato il _____, morto il _____ anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni);

b) per l'età della vittima secondaria, cioè _____ nata il _____, e al momento del decesso del _____ di anni _____ vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni);

c) per la convivenza vanno attribuiti 8 punti, visto che _____ abitava nello stesso stabile del padre;

d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la _____ e _____;

e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti, di cui 10 per l'intensità della relazione e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia.

Vanno perciò assegnati 67 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 262.037,00.

11.6. Applicando i parametri alla vicenda di _____ deve procedersi come segue:

a) per l'età della vittima primaria, cioè _____ nato il _____ e morto il _____ anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni);

b) per l'età della vittima secondaria, cioè _____ nata il _____, e al momento del decesso del padre di anni _____, vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni);

c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;

d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la _____ e _____;

e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti, di cui 10 per l'intensità della relazione e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia.

Vanno perciò assegnati 59 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 230.749,00.

11.7. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria -



previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.

*

12. L'accoglimento solo parziale della domande azionate - vengono infatti respinte tutte le domande di risarcimento del danno patrimoniale azionate - giustifica la compensazione per metà delle spese processuali

La frazione residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza e viene liquidata considerando i minimi tariffari in ragione del fatto che, da un lato, l'atto introduttivo è risultato particolarmente generico e ricco di riferimenti inconferenti, ciò che depone nel senso di non valorizzarne particolarmente il pregio, e, dall'altro lato, che la fase istruttoria e la fase decisoria sono state piuttosto snelle in ragione d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne ha semplificato lo svolgimento.

Il compenso va distratto a favore del difensore delle ricorrenti, antistatario.

Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di Fincantieri.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,

condanna Fincantieri s.p.a. a corrispondere ad _____; e

pro quota la somma di euro 109.501,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'11.04.2020 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 109.501,00 ad aprile 2020;

condanna Fincantieri s.p.a. a corrispondere a _____: la somma di euro 262.037,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 05.12.2020 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 262.037,00 a dicembre 2020, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;

condanna Fincantieri s.p.a. a corrispondere ad _____ l'ulteriore somma di euro 262.037,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 05.12.2020 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 262.037,00 a dicembre 2020, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;



condanna Fincantieri s.p.a. a corrispondere ad / l'ulteriore
somma di euro 230.749,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
05.12.2020 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi
previa devalutazione della somma di euro 230.749,00 a dicembre 2020, oltre agli
interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;

respinge per il resto il ricorso;

respinge le domande proposte nei confronti di

compensa per metà fra le parti le spese del giudizio;

condanna Fincantieri s.p.a. a rifondere alle ricorrenti la frazione residua delle
spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 6.148,50, oltre rimborso spese
forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore
degli avv. Ezio Bonanni.

pone definitivamente a carico della convenuta Fincantieri le spese di c.t.u.,
liquidate come da separato decreto.

Gorizia, 16 luglio 2025

Il Giudice
Gabriele Allieri

